



COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

TEL 0783 61000 — FAX 0783 61207

ORDINANZA N. 2/2021

OGGETTO: FESTIVITÀ DI CARNEVALE, DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E ALTRE MISURE UTILI ALLA PREVENZIONE DEL CONTAGGIO DA COVID 19.

Considerato che in occasione delle imminenti festività carnevalesche potrebbero rivelarsi occasione per assembramento e aggregazione sociale incompatibili con l'emergenza sanitaria in atto ed il quadro normativo vigente;

Dato atto che in esito alla recente riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si sono definite le direttive da impartire al fine di rafforzare il controllo del territorio anche con l'ausilio della Polizia Municipale, prevedendo le misure atte a garantire la tutela della ordine e della sicurezza pubblica, il rigoroso rispetto dei divieti di assembramento, dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie di respirazione e delle ulteriori misure specificamente previste dalle disposizioni vigenti, utili a contrastare il conteggio da Covid-19.

Vista la nota pervenuta in data 02.02.2021 a firma del Prefetto di Oristano avente per oggetto "Festività di carnevale, Divieto di assembramento e altre misure utili alla prevenzione del contagio da Covid 19" con la quale si richiamano le autorità locali sull'opportunità di adottate specifiche ordinanze sindacali tese alla prevenzione di ogni fenomeno potenzialmente favorevole all'estendersi dei contagi da Covid-19;

Ravvisata l'opportunità di ribadire i divieti di cui sopra e l'adozione di opportuni regimi comportamentali da parte della generalità dei cittadini;

Visti gli art.li 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 Testo unico degli Enti Locali;

ORDINA

Per l'intero periodo del carnevale nelle giornate di 11, 13, 14, 15, 16 e 20 del corrente mese di febbraio;

- 1) Sono vietati il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico dell'intero territorio comunale;
- 2) Sono vietati ogni forma di organizzazione di festeggiamenti, mascherati o meno, che possano creare, favorire o incentivare assembramenti anche spontanei nei luoghi pubblici o privati dell'intero territorio comunale;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Busachi;

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione di una sanzione compresa tra € 400,00 e 3.000,00, fatte salve le altre eventuali sanzioni accessorie;

TRASMETTE

La presente ordinanza al prefetto, anche ai fini della predisposizione di quanto ritenuto necessario alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000;

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al capo dello stato, entro 120 gg dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio di questo Comune, oppure nel caso di violazione ai sensi dell'art. 54 TUEL, ricorso gerarchico al Prefetto.

Ula Tirso, 11 febbraio 2021



IL SINDACO
(Danilo Cossu)